



**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE FRAGILI (SAD)
(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)**

PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 E 60 D. LGS. 50/16

IL RUP

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Durata del contratto	5
Art. 3 - Opzioni per proroga contratto	5
Art. 4 – Revisione Prezzi	5
Art. 5 - Base d’asta	6
Art. 6 - Modalità di liquidazione dei compensi	6
PARTE SECONDA: SEZIONE TECNICO/PRESTAZIONALE	6
Art. 7 - Norme generali	6
Art. 8 - Figure professionali	7
Art. 9 - Competenze e mansioni del Coordinatore	8
Art. 10 – Prestazioni complementari	8
Art. 11 - Monitoraggio e verifica delle prestazioni	9
PARTE TERZA: SEZIONE DESCRITTIVA	10
Art. 12 – Direttore dell’Esecuzione	10
Art. 13 - Rapporto di lavoro	10
Art. 14 - Personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni	10
Art. 15 - Limitazione del turnover	11
Art. 16 - Obblighi del Personale	11
Art. 17 – Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore	12
Art. 18 - Assorbimento del personale	13
Art. 19 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro	14

Art. 20 - Anticipazioni	14
Art. 21 - Pagamenti e ritenute a garanzie	14
Art. 22- Pagamenti a saldo	14
Art. 23 - Tracciabilità' dei flussi finanziari	15
Art. 24 – Cessione del credito	15
Art. 25 - Esecuzione delle prestazioni	15
Art. 26 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	16
Art. 27 - Modifiche in corso di esecuzione	16
Art. 28 - Subappalto	17
Art. 29 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda	17
Art. 30 – Garanzia definitiva	17
Art. 31 - Coperture assicurative	18
Art. 32 - Certificato di regolare esecuzione	19
Art. 33 - Riservatezza	19
Art. 34 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali	20
Art. 35 – Grave errore contrattuale	22
Art. 36 - Riserve e reclami	23
Art. 37 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti	23
Art. 38 – Trattamento dati personali	23
Art. 39 – Forma e spese contrattuali	24
Art. 40 - Domicilio e recapito dell'impresa	24
Art. 41 - Foro competente	25

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente appalto ha ad oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare per persone fragili (SAD) residenti nei Comuni di Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Settimo M.se, Rho e Vanzago, come successivamente dettagliato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale offerte a domicilio ad anziani, adulti, minori e disabili che si trovano in condizioni di fragilità al fine di consentire la permanenza, anche se parzialmente protetta, nel normale ambiente di vita, di prevenire l'isolamento sociale e di ridurre situazioni che causano l'istituzionalizzazione.

Gli obiettivi generali del servizio SAD sono:

- promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- mantenere la persona nel proprio ambiente di vita (evitare il ricorso a ricoveri ospedalieri o a strutture residenziali non giustificati);
- coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate direttamente nella cura assistenziale;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale;
- offrire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone, rispondendo ad un bisogno che va al di là dell'ordinario svolgimento delle attività di assistenza.

Attività

Le attività da svolgere a domicilio delle persone beneficiarie sono riconducibili a tre aree di intervento:

1. Area dell'igiene della persona
2. Area della cura dell'ambiente domestico
3. Area educativa e della socializzazione.

Le prestazioni richieste per ogni area sono nello specifico:

1. Area dell'igiene della persona
 - ⇒ Alzata semplice ed aiuto vestizione
 - ⇒ Alzata con passaggio letto/carrozzina e viceversa con vestizione
 - ⇒ Rimessa a letto semplice e di elevata complessità assistenziale
 - ⇒ Mobilitazione e spostamento in ambito domestico: deambulazione assistita semplice e complessa
 - ⇒ Mobilizzazione semplice o complessa a letto o in carrozzina
 - ⇒ Aiuto cure igieniche parziali e giornaliere (igiene del viso, mani, igiene perianale, sottomammaria, schiena, ascelle, piedi, taglio unghie al bisogno)
 - ⇒ Bagno assistito (doccia, bagno in vasca, igiene dei capelli a letto, spugnatura)
 - ⇒ Preparazione pasto, consegna del pasto e aiuto nell'assunzione del pasto (riordino cucina)
 - ⇒ Preparazione e supervisione terapie orali su indicazione e supervisione sanitaria.

2. Area della cura dell'ambiente domestico:

- ⇒ Igiene e pulizia ambientale ordinaria anche con l'ausilio di elettrodomestici
- ⇒ Igiene e pulizia straordinaria
- ⇒ Riordino e manutenzione ambiente domestico
- ⇒ Lavaggio, stiratura e riordino biancheria
- ⇒ Spesa a domicilio, approvvigionamento generi di prima necessità

3. Area educativa e della socializzazione:

- ⇒ Attività educative consone alle possibilità cognitive-affettive-motorie
- ⇒ Compagnia e sostegno nella socializzazione
- ⇒ Accompagnamento presso medici, strutture sanitarie, negozi, centri ricreativi, ecc.
- ⇒ Accompagnamento e svolgimento di piccole commissioni
- ⇒ Espletamento pratiche burocratiche.

Orario delle prestazioni

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono garantite per 12 mesi l'anno, dalle ore 7 alle ore 19, da lunedì a venerdì. Su richiesta di Sercop e per casi di notevole rilevanza sociale e rischio il SAD dovrà essere erogato fino alle ore 21 e anche al sabato e alla domenica.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di **anni 3 (tre)**, e precisamente dall' 1 gennaio 2017, giorno di effettivo inizio del servizio da parte dell'affidatario selezionato con la procedura di gara, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

Il presente contratto potrà essere rinnovato, su richiesta della stazione appaltante, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022.

Art. 3 - Opzioni per proroga contratto

La stazione appaltante si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 4 – Revisione Prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 ottobre 2016, la revisione

dei prezzi sarà calcolata dal 1 ottobre 2017 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/9/2016 e il 30/9/2017).

Art. 5 - Base d'asta

L'importo massimo dell'appalto per il triennio ammonta ad €. 1.818.256,00 (euro un milione ottocentodiciottomiladuecentocinquantasei) oltre iva, con opzione di rinnovo per € 1.818.256,00 (euro un milioneottocentodiciottomiladuecentocinquantasei) per il triennio 2020-2022, per un ammontare complessivo di € 3.636.512,00 (euro tremilioni seicentotrentasemilacinquecentododici).

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire un ammontare massimo di ore lavorative così ripartito:

- prestazioni di personale A.S.A./O.S.S.: 33.000 ore annue e 99.000 ore complessive per la durata dell'appalto;
- prestazioni coordinatore/referente: 368 ore annue e 1104 ore complessive per la durata dell'appalto.

Il numero di ore massimo è indicativo e potrà essere ridotto a insindacabile giudizio di Sercop in relazione a riduzioni del bisogno espresso o comunque alle scelte di conferimento dei servizi da parte dei Comuni soci.

È facoltà di Sercop richiedere una composizione dell'organico con operatori a tempo parziale in relazione alla necessaria articolazione degli interventi.

L'articolazione degli orari degli operatori sarà strutturata sulla base delle accertate esigenze del servizio. Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impegnato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, Sercop su proposta del responsabile del servizio SAD, potrà richiedere all'impresa sostituzione del personale dimostratosi inadeguato con altro più idoneo.

Art. 6 - Modalità di liquidazione dei compensi

La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di fatture bimestrali riportante il numero del CIG associato al presente appalto.

Le fatture dovranno indicare l'importo totale ottenuto moltiplicando, per ciascuna figura di cui all'art. 8 le ore effettive di servizio prestate per il costo orario unitario.

PARTE SECONDA: SEZIONE TECNICO/PRESTAZIONALE

Art. 7 - Norme generali

1. Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere, in conformità inoltre a quanto previsto in materia d'igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
2. L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

3. Data la particolarità degli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'Aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto a Sercop.

4. Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.

Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal secondo giorno. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il numero di ore affidate ad altri operatori in servizio.

La mancata sostituzione del personale assente comporterà la decurtazione delle somme dovute alla ditta aggiudicataria nella misura pari al doppio del costo orario del personale assente per il tempo di assenza cumulata.

La sostituzione di personale dipendente dell'Aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo, che terrà conto di tale eventualità nel formulare la propria offerta economica.

5. Gli operatori dipendenti della ditta affidataria assegnati all'espletamento del servizio dovranno svolgere la loro attività negli ambiti e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante nel presente capitolato. Compete a quest'ultima la verifica ed il controllo sull'attività svolta.

Art. 8 - Figure professionali

L'ente affidatario deve mettere a disposizione il seguente personale qualificato in rapporto contrattuale con l'ente:

1. **Coordinatore:** il Coordinatore deve essere in possesso di Diploma di Laurea in Servizio Sociale o in Scienze dell'Educazione o titoli equivalenti, con esperienza di coordinamento almeno biennale in servizi analoghi oppure di attestato asa/oss con esperienza di coordinamento almeno quinquennale in servizi analoghi;
2. **A.S.A./O.S.S.:** in possesso dell'attestato di A.S.A. (ausiliario socio assistenziale) o O.S.S. (operatore socio-sanitario). Tali operatori devono inoltre avere le seguenti competenze:
 - capacità di relazione con l'utente e la famiglia;
 - capacità di lavorare in équipe con altri operatori e con altre professionalità;
 - capacità di rispettare il programma predisposto dall'assistente sociale;
 - capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti;
 - capacità di leggere le dinamiche relazionali nel contesto familiare di intervento;
 - capacità di fornire elementi utili rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse.

Il personale A.S.A./O.S.S. dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro indicata all'art. 1, nonché possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

Il personale A.S.A./O.S.S. incaricato del servizio dovrà essere dotato di un telefono mobile, reperibile in ogni momento da parte del coordinatore di Sercop durante l'orario di servizio, e partecipare alle riunioni di coordinamento.

Art. 9 - Competenze e mansioni del Coordinatore

I compiti del coordinatore sono:

- curare la regolarità delle presenze del personale A.S.A./O.S.S.;
- predisporre la programmazione settimanale delle attività degli operatori, indicata dal coordinatore di Sercop in base ai progetti individuali di intervento predisposti dalle assistenti sociali comunali;
- proporre il programma settimanale con indicato l'orario di accesso e il nome dell'operatore;
- comunicare tempestivamente al responsabile del servizio l'attivazione (entro 7 giorni dalla richiesta) e/o variazione di orario o di giorno delle prestazioni;
- provvedere alla tempestiva (entro il secondo giorno) sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- partecipare alle riunioni dell'équipe del SAD;
- mantenere contatti con il responsabile del servizio per la verifica costante dei programmi in atto e dei tempi delle prestazioni, per accogliere le nuove proposte di inserimento, per fornire informazioni sulle disponibilità in merito a nuovi accessi;
- trasmettere mensilmente i dati relativi agli interventi SAD (ore servizio, numero accessi, tipologie intervento) suddivisi per settimane.
- collaborare con il responsabile del servizio di Sercop, al fine di realizzare concretamente una integrazione operativa in relazione agli interventi, con il servizio di Assistenza domiciliare Integrata (ADI) gestito dall'Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano.

L'attività di programmazione del coordinatore dovrà essere garantita per 12 mesi; in sua assenza, per ferie, malattie o permessi le sue funzioni dovranno essere espletate da altra figura individuata dall'affidatario.

Art. 10 – Prestazioni complementari

La ditta aggiudicatrice dovrà rendersi disponibile, nel quadro complessivo del servizio e dell'utenza cui al presente capitolato, allo svolgimento di funzioni di accompagnamento degli utenti da e verso le loro abitazioni, verso gli istituti, enti, centri diurni e sociali nei quali si svolge l'attività di sostegno o ricreativa degli stessi, nonché alla consegna dei pasti a domicilio. Tali prestazioni rientrano nel monte complessivo di cui al precedente articolo 5.

Le prestazioni sussidiarie comportanti il trasporto degli utenti si svolgeranno mediante l'utilizzo di mezzi messi a disposizione dall'impresa aggiudicataria.

Per gli spostamenti necessari all'effettuazione dei servizi a domicilio, il personale dovrà provvedere con mezzi propri. Tale onere dovrà essere computato nel costo orario del servizio.

Tutto il materiale necessario allo svolgimento delle prestazioni lavorative dovrà essere fornito agli A.S.A./O.S.S. dalla ditta aggiudicataria secondo le indicazioni del responsabile del servizio di Sercop, tenuto conto del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi necessari ad una corretta erogazione del servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare in particolare la fornitura del seguente materiale:

- camici in cotone multiuso;
- guanti lattice monouso;

- camici in carta monouso;
- mascherine monouso.

La responsabilità per l'uso del materiale necessario alle prestazioni è del Coordinatore individuato dall'impresa.

Art. 11 - Monitoraggio e verifica delle prestazioni

1. La ditta aggiudicataria dovrà adottare un sistema di rilevazione delle prestazioni domiciliari con le modalità di seguito indicate:
 - predisposizione di una modalità di rilevazione, possibilmente automatizzata, che consenta di registrare data, ingresso e uscita dell'operatore dal domicilio dell'utente;
 - trasmissione mensile al responsabile di servizio di Sercop di un report degli interventi effettuati presso ogni assistito completo della tipologia di prestazioni effettuate;
 - avvio della suddetta strumentazione entro 15 giorni dalla data di avvio dei servizi.
2. La ditta aggiudicataria dovrà fornire, con cadenza semestrale, una relazione sull'andamento del servizio con l'obiettivo di valutare in itinere la regolarità, la correttezza e l'efficacia del servizio in appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà somministrare annualmente all'utenza dei questionari di soddisfazione, con una struttura e secondo parametri ed indici richiesti dalla stazione appaltante, finalizzati a valutare il gradimento e l'impatto del servizio e a dare corso ad eventuali azioni correttive.

Resta facoltà di Sercop di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione sugli interventi.
3. Per l'espletamento della funzione di verifica e controllo la Stazione Appaltante metterà a disposizione personale qualificato e formato. L'Aggiudicatario metterà a disposizione personale qualificato e formato che in sede di verifica abbia la facoltà di assumere decisioni operative al momento che si verifichino situazioni di non conformità.
4. È facoltà della Stazione Appaltante accertare in qualsiasi momento l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Aggiudicatario delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità dell'Aggiudicatario stesso in merito all'osservanza delle medesime.

Il personale dell'Aggiudicatario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati di Sercop.

Verifiche e controlli di qualità verteranno in particolare sui seguenti aspetti:

 1. rispetto dell'etica professionale e della persona;
 2. rispetto dei protocolli e procedure in uso;
 3. partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione aziendale;
 4. rispetto dell'orario di lavoro e dei profili professionali dichiarati in sede di offerta.

PARTE TERZA: SEZIONE DESCRITTIVA

Art. 12 – Direttore dell'Esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Art. 13 - Rapporto di lavoro

Per tutte le figure professionali impiegate nel servizio l'aggiudicatario s'impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Sercop potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la ditta affidataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Sercop procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di Sercop, l'Aggiudicatario si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

Art. 14 - Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione, di cui al precedente art.19:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
 - d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
 - e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter prendere contatti con i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
- L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore socio sanitario/assistenziale e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
 - dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
 - dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
 - dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
 - non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 15 - Limitazione del turnover

È fatto obbligo all' Aggudicatario di assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento.

In particolare l'Aggudicatario dovrà impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori a 1/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l'affidamento alla seconda ditta in graduatoria e addebito delle maggiori spese sostenute da Sercop.

Art. 16 - Obblighi del Personale

Il personale addetto al servizio è tenuto:

- 1) ad essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
- 2) a mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e sui dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03;
- 3) a conservare un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione nei riguardi dell'utenza;

- 4) a rispettare la puntualità e gli orari di servizio;
- 5) ad utilizzare tesserini di riconoscimento di cui l'Appaltatore dovrà dotarlo.

La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l'allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall'aggiudicatario.

Art. 17 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. Il personale che sarà utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto, compresi gli eventuali soci lavoratori, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare il gestore dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante avrà facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.
2. La ditta affidataria dovrà certificare alla Stazione Appaltante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi gli eventuali soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.
3. Qualora la ditta affidataria non dovesse risultare in regola con i citati obblighi, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di regolarizzazione immediata fino a tre volte nell'arco di tre settimane. Nel caso in cui – dopo 15 gg. dalla terza richiesta - non dovesse adempiere alla richiesta, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. La ditta aggiudicataria non potrà opporre in tal caso eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
4. La ditta affidataria, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà comunicare a Sercop l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali. Ogni variazione del personale, comprese le eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata per iscritto, prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio. L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite e programmate nelle turnazioni.
5. Per ciascun operatore in servizio dovrà essere fornito il curriculum, dal quale risultino i requisiti richiesti e il possesso della qualificazione professionale conseguita mediante frequenza a corsi di formazione con esito positivo.
6. La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà nominare un referente Responsabile del trattamento dei dati.
7. Alla impresa aggiudicataria compete la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato.
8. La ditta affidataria dovrà dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

Saranno altresì a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- c. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- d. la nomina e la comunicazione al Committente di un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione, resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice), con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 18 - Assorbimento del personale

Ai sensi dell'art. 100 del vigente Codice dei Contratti, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, considerato il giudizio positivo dell'operato del personale attualmente impiegato per il servizio di assistenza domiciliare, e al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei servizi in essere, la ditta aggiudicataria, nell'ambito della armonizzazione con l'organizzazione propria d'impresa e delle esigenze tecnico-organizzative di esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di assorbire nel proprio organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale attualmente impiegato per i servizi oggetto del presente appalto, salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di astensione.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell'appalto, secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

Alla ditta affidataria non sarà consentito inquadrare il personale assorbito in qualifiche inferiori a (o comunque peggiorative di) quelle possedute al momento della presa in carico.

Art. 19 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

La ditta affidataria, in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

La ditta affidataria, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Art. 20 - Anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 21 - Pagamenti e ritenute a garanzie

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Art. 22- Pagamenti a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016.

Art. 23 - Tracciabilità' dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 24 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 - Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Art. 26 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 27 - Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze impreviste e imprevedibili** per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera**. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per **causa di morte o per contratto**, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

d) se le **modifiche non sono sostanziali** ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonchè le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 28 - Subappalto

È fatto divieto di subappaltare tutte le prestazioni di cui al presente contratto. Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso tuttavia Sercop rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà **l'immediata decadenza** dall'affidamento ed il diritto dell'ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 29 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 30 – Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con Dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 31 - Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare:

a) idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 € e per cose e/o animali pari a 500.000,00 €.

c) idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti della ditta aggiudicataria, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, con massimale non inferiore a 2.000.000,00 € per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 €.

Per il trasporto degli utenti l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di ulteriore polizza "Auto rischi diversi" e infortunio conducente. Gli eventuali danni rientranti nella franchigia prevista dalla polizza assicurativa, saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

Sarà cura della ditta aggiudicataria consegnare a Sercop, prima dell'avvio del servizio, la copia quietanzata delle polizze assicurative sopra indicate e dei successivi aggiornamenti. In caso di verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sulla ditta aggiudicataria.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 32 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dell'Esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16.

Art. 33 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.



Art. 34 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali di cui nella seguente tabella saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale	Periodicità
Utilizzo di personale non avente i prescritti requisiti e titoli di studio	Da € 1.000,00 ad € 1.500,00 oltre l'obbligo di immediata sostituzione del personale	Dalla prima contestazione
Mancata sostituzione del personale assente entro 2 ore dall'inizio programmato del servizio, per ogni unità mancante	€ 1.000,00	
Mancato rispetto dei piani assistenziali: oltre le dieci variazioni in un anno	Da € 500,00 a € 1.000,00	Dalla seconda contestazione
Turn-over del personale sul singolo utente: oltre i 3 operatori l'anno	Da € 500,00 a € 1.000,00	Dalla seconda contestazione
Mancato rispetto degli impegni derivanti dalle proposte innovative e migliorative avanzate in sede di offerta di offerta	Da € 1.000,00 a € 5.000,00 oltre la sospensione dello svincolo della polizza fideiussoria al termine dell'appalto	Dalla prima contestazione rispetto ai tempi previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
Ogni mancata esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel piano senza giustificato motivo e idoneo preavviso all'utente, nonché senza comunicazione all'assistente sociale del Comune	€ 500,00	Dalla prima contestazione
Ogni inosservanza di disposizioni di cui al presente Capitolato e/o impartite dalle competenti Autorità Sanitarie in ordine alla profilassi con particolare riguardo alle condizioni igienico - sanitarie degli addetti e alle condizioni e modalità d'uso di eventuali ausili	€ 1.000,00	Dalla prima contestazione

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 35 – Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
mancata osservanza obblighi previdenziali	13 e 17
mancata applicazione integrale CCNL di categoria	17 e 18
superamento limiti turnover	15
mancato rispetto istruzioni per avvio esecuzione contratto	30, 31, 39
cessione del contratto, salvo i casi consentiti dalla legge	

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Con la risoluzione del contratto sorgerà per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi i servizi, a danno dell'Impresa inadempiente. Subentrerà nel contratto il soggetto che occupa la prima posizione utile nella graduatoria, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

del contratto. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute da Sercop in conseguenza dell'inadempienza.

Esse verranno prelevate dal deposito cauzionale.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 36 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 37 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 38 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

Art. 39 – Forma e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del Dpr 30/12/1982, n. 955.

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la stipula del contratto sarà subordinata alla produzione, da fornire entro 45 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di copia dell'atto formale di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e con facoltà di affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto derivante dal presente affidamento verrà registrato esclusivamente in caso d'uso; le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

Art. 40 - Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.



Art. 41 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.